

# Aggiornamento normativo

n. 457 / 2022

Banche, SIM, SGR e altri  
intermediari finanziari

---

I. **Normativa europea**

- ✓ **CRD**: EBA pubblica due progetti di RTS e un Final Report di Orientamenti in materia di IRRBB
- ✓ **DERIVATI ENERGETICI**: modifica temporanea dell'ESMA sui requisiti delle garanzie al fine di limitare la pressione di liquidità
- ✓ **ECSPR**: esteso il periodo transitorio per continuare a fornire servizi di *crowdfunding* conformemente al diritto nazionale
- ✓ **MAR**: pubblicati nuovi RTS

II. **Normativa italiana**

- ✓ **BANCA D'ITALIA**: in Gazzetta Ufficiale un provvedimento di enti italiani che partecipano al sistema CREST UK
- ✓ **CONSOB**: avviata una pubblica consultazione per la modifica del Regolamento Emittenti
- ✓ **CROWDFUNDING**: pubblicata una comunicazione di Consob e Banca d'Italia in materia di fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese
- ✓ **SHRD 2**: pubblicate le disposizioni di adeguamento

## **Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari**

### **I. Normativa europea**

- ✓ CRD: EBA PUBBLICA DUE PROGETTI DI RTS E UN FINAL REPORT DI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI IRRBB

In data 20 ottobre 2022, EBA ha pubblicato i seguenti atti in materia di rischi di tasso di interesse per il portafoglio bancario (*interest rate risks for banking book – IRRBB*):

- un [Final Report](#) contenente gli Orientamenti emanati ai sensi dell'Articolo 84 (6) della Direttiva 2013/36/UE (CRD) che specificano i criteri per l'identificazione, la valutazione, gestione e l'attenuazione degli IRRBB e della valutazione e del monitoraggio del rischio di spread creditizio, delle attività degli enti al di fuori del portafoglio di negoziazione (*credit spread risk for banking book – CSRBB*). Gli Orientamenti si applicheranno a partire dal 30 giugno 2023, fatte salve le previsioni in materia di CSRBB, che saranno applicabili dal 31 dicembre 2023;
- un [progetto di norme tecniche di regolazione](#) (RTS) sul metodo standardizzato IRRBB, che specifica i criteri per valutare i rischi derivanti da potenziali variazioni dei tassi di interesse che influenzano sia il valore economico del patrimonio netto (EVE) sia il margine di interesse (NII) delle attività non comprese nel portafoglio di negoziazione di un istituto, nonché un approccio semplificato e standardizzato per gli istituti più piccoli e non complessi;
- un [progetto di RTS](#) sui test di vigilanza sui valori anomali dell'IRRBB (SOT) che specifica le ipotesi modellistiche e parametriche e gli scenari di *shock* prudenziale per identificare gli istituti per i quali l'EVE si ridurrebbe di oltre il 15% del capitale di classe 1, nonché per valutare se vi è un'ampia diminuzione del reddito netto da interessi, che potrebbe far scattare misure di vigilanza.

- ✓ DERIVATI ENERGETICI: MODIFICA TEMPORANEA DELL'ESMA SUI REQUISITI DELLE GARANZIE AL FINE DI LIMITARE LA PRESSIONE DI LIQUIDITÀ

In data 14 ottobre 2022, l'ESMA ha pubblicato un [Final Report](#) contenente delle proposte di misure per limitare la pressione di liquidità sulle controparti non finanziarie (*non-financial counterparties – NFC*) attive sui mercati regolamentati del gas e dell'energia elettrica compensati dalle controparti centrali (CCP) dell'Unione Europea.

In particolare, nel Final Report, l'ESMA evidenzia i recenti sviluppi politici e le condizioni di mercato che hanno portato a significativi aumenti dei prezzi e della volatilità sui mercati energetici, i quali hanno a loro volta provocato aumenti dei margini da parte delle CCP per coprire le relative esposizioni. Tali aumenti di margine hanno creato tensioni di liquidità sulle NFC, che in genere hanno sempre meno attività liquide per soddisfare i requisiti di margine dei

derivati energetici, costringendole a ridurre le loro posizioni o lasciandole non adeguatamente coperte ed esposte a ulteriori variazioni di prezzo.

Pertanto, il Final Report contiene progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che ampliano temporaneamente, e segnatamente per un periodo di 12 mesi, l'insieme delle garanzie ammissibili delle CCP a:

- le garanzie bancarie non garantite per le NFC che agiscono come membri compensatori, e
- le garanzie pubbliche per tutte le tipologie di controparti.

Sullo stesso tema, ESMA ha pubblicato una [Q&A](#) con cui sancisce l'ammissibilità delle obbligazioni e delle carte commerciali come garanzie reali per le CCP.

L'ESMA ha infine comunicato che continuerà a lavorare su altre potenziali misure per rispondere all'estrema volatilità dei mercati energetici.

- ✓ [ECSPR: ESTESO IL PERIODO TRANSITORIO PER CONTINUARE A FORNIRE SERVIZI DI CROWDFUNDING CONFORMEMENTE AL DIRITTO NAZIONALE](#)

In data 21 ottobre 2022, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento delegato \(UE\) 2022/1988](#), che ha esteso fino al 10 novembre 2023 il periodo transitorio per continuare a fornire servizi di *crowdfunding* conformemente al diritto nazionale, di cui all'art. 48, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 (ECSPR).

Il Regolamento delegato (UE) 2022/1959 entra in vigore il 10 novembre 2022.

- ✓ [MAR: PUBBLICATI NUOVI RTS](#)

In data 18 ottobre 2022, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento delegato \(UE\) 2022/1959](#), che integra le norme tecniche di regolamentazione (RTS) del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), prevedendo un modello contrattuale relativo ai contratti di liquidità per le azioni degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le piccole-medie imprese (PMI).

Il Regolamento delegato (UE) 2022/1959 entra in vigore il 7 novembre 2022.

## II. Normativa italiana

- ✓ [BANCA D'ITALIA: IN GAZZETTA UFFICIALE UN PROVVEDIMENTO DI ENTI ITALIANI CHE PARTECIPANO AL SISTEMA CREST UK](#)

In data 18 ottobre 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un [Provvedimento della Banca d'Italia](#), che dispone l'applicabilità del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, in materia di definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, agli enti italiani che partecipano direttamente al sistema CREST UK gestito da Euroclear UK & International, regolato dalla legge inglese.

Il Provvedimento entra in vigore a partire dal 2 novembre 2022.

✓ CONSOB: AVVIATA UNA PUBBLICA CONSULTAZIONE PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

In data 17 ottobre 2022, Consob ha avviato una [pubblica consultazione](#) sulle proposte di modifica al Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai seguenti atti normativi comunitari:

- la Direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS) per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
- il Regolamento (UE) 2021/2259 che modifica il Regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti.

In particolare, in base alla Direttiva (UE) 2021/2261 e al Regolamento (UE) 2021/2259, dal 1° gennaio 2023:

- per le offerte rivolte agli investitori *retail*, i gestori di OICVM e di fondi di investimento alternativi (FIA) aperti predispongono, oltre al prospetto, il *Key Information Document* (KID), redatto ai sensi della disciplina europea in tema di PRIIPs e non sono più tenuti alla redazione del *Key Investor Information Document* (KIID), previsto dalla Direttiva UCITS;
- con riferimento alle offerte rivolte agli investitori diversi da quelli al dettaglio, i gestori di OICVM, oltre al prospetto, devono continuare a redigere il KIID, ai sensi della Direttiva UCITS, a meno che non scelgano di redigere il KID.

Le modifiche al Regolamento Emittenti che si sottopongono a consultazione riguardano principalmente i seguenti aspetti della disciplina concernente la commercializzazione di quote o azioni di OICR:

- la commercializzazione di OICVM sia italiani che UE;
- la commercializzazione di FIA;
- il prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICVM italiani e di FIA aperti italiani e UE.

Per quanto riguarda le disposizioni relative alla commercializzazione di OICVM sia italiani che UE, le modifiche hanno la finalità, tra l'altro, di:

- riconoscere al gestore la possibilità di scegliere, in presenza di un'offerta di OICVM italiani rivolta agli investitori qualificati, se redigere il KIID o il KID;
- affiancare alla disciplina attualmente prevista per il KIID gli opportuni rinvii alla normativa europea, direttamente applicabile, relativa al contenuto, alla pubblicazione, alla consegna, al riesame e alla revisione del KID;

- prevedere che l'obbligo di comunicazione alla Consob della documentazione d'offerta, prima dell'avvio della stessa, si intende assolto con il deposito del prospetto, del KID o del KIID;
- coordinare la disciplina sulla procedura di notifica prevista per l'offerta in Italia di OICVM UE con l'obbligo di redazione del KID o con la possibilità, in relazione alle offerte ad investitori qualificati, di redigere il KID in luogo del KIID.

Relativamente ai FIA, le modifiche che si sottopongono a consultazione derivano principalmente dalla necessità di adeguare le disposizioni concernenti i FIA aperti all'obbligo di redigere il KID che, dal 1° gennaio 2023, sostituirà l'obbligo di redazione del KIID nel caso di offerte di FIA aperti rivolte agli investitori al dettaglio.

Riguardo al prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICVM italiani e di FIA aperti italiani e UE, le modifiche riguardano l'Allegato 1B ("*Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi*"), Schema 1, e sono principalmente finalizzate a distinguere l'informativa, contenuta nella Parte II del prospetto, relativa ai costi e alle spese sostenuti dal fondo/comparto, a seconda che venga redatto il KID o il KIID.

Infine, la delibera di modifica del Regolamento Emittenti disporrà per la nuova disciplina un regime transitorio applicabile alle offerte di OICVM e di FIA aperti in corso al 1° gennaio 2023, data a partire dalla quale diverranno applicabili le nuove disposizioni in linea con la normativa europea di riferimento.

Il termine ultimo per l'invio di commenti ed osservazioni scade il 7 novembre 2022.

- ✓ [CROWDFUNDING: PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE DI CONSOB E BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE](#)

In data 21 ottobre 2022, Consob e Banca d'Italia hanno pubblicato una [Comunicazione](#) recante la "*Disciplina in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese – Orientamenti per gli operatori interessati alla presentazione delle domande di autorizzazione*", nella quale sono stati richiamati i profili di attenzione che connotano l'implementazione del Regolamento (UE) 2020/1503 (*Regulation on European crowdfunding service providers for business – Regolamento ECSP*), applicabile dal 10 novembre 2021.

Il Regolamento ECSP prevede che i soggetti che intendono gestire piattaforme di *crowdfunding* – sia basate sull'investimento (*equity-based*) sia sul prestito (*lending-based*) – debbano richiedere un'apposita autorizzazione e siano assoggettati a regole uniformi, definite a livello europeo, nonché alla vigilanza delle autorità designate dagli Stati membri.

Tuttavia, è previsto un periodo transitorio – fino al 10 novembre 2023 – durante il quale i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese, già

operativi in base a regimi nazionali, possono continuare a prestare i servizi di *crowdfunding*. Al termine di questo periodo, potranno operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese che avranno ottenuto l'autorizzazione ai sensi del Regolamento ECSP. Gli operatori interessati dovranno quindi valutare accuratamente gli interventi necessari ad assicurare il rispetto dei nuovi requisiti e dotarsi di assetti organizzativi e di controllo idonei a presidiare il corretto svolgimento dell'attività, in vista della presentazione della domanda di autorizzazione.

La legge di delegazione europea per l'anno 2021 (pubblicata il 26 agosto 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 199) ha designato Banca d'Italia e Consob quali autorità competenti, ciascuna secondo le proprie finalità, ai sensi del Regolamento ECSP.

Al fine di favorire un ordinato avvio del nuovo regime, in attesa del completamento del processo di adeguamento della normativa nazionale, Consob e Banca d'Italia si rendono disponibili a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti e, se del caso, preliminari considerazioni sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze.

✓ SHRD 2: PUBBLICATE LE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO

In data 19 ottobre, la Consob e Banca d'Italia hanno pubblicato gli [esiti della consultazione](#) e le [modifiche](#) al Provvedimento Unico sul *post-trading* (PU) del 13 agosto 2018, recante la "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*", necessarie per adeguare la normativa italiana alla Direttiva (UE) 2017/828 sull'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (SHRD 2) e al connesso Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212, pubblicata in [Gazzetta Ufficiale](#) della Repubblica Italiana del 20 ottobre 2022, n. 246.

In particolare, le modifiche al PU riguardano tra l'altro:

- la previsione di una disciplina organica per l'identificazione degli azionisti. Con l'occasione è stata oggetto di revisione anche l'identificazione dei titolari di altri strumenti finanziari, non disciplinata nella SHRD 2;
- l'introduzione di una disciplina degli obblighi di trasmissione delle informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti dagli emittenti fino all'azionista, per il tramite degli intermediari lungo la catena di detenzione;
- una rivisitazione del contenuto delle informazioni che gli intermediari devono trasmettere agli emittenti per la comunicazione dei soggetti legittimati a partecipare all'assemblea e a votare.

Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella europea si sono altresì rese necessarie delle modifiche alla delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (Regolamento Emittenti), apportate con delibera del 28 luglio 2022, n. 22422, pubblicata in [Gazzetta Ufficiale](#) del 20 ottobre 2022.

Le modifiche al PU entreranno in vigore il 18 gennaio 2023, mentre le modifiche al Regolamento Emittenti sono entrate in vigore il 21 ottobre 2022.